

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARE

CdL Triennale L-19 Scienze dell'Educazione e della Formazione e Magistrale LM-85 Scienze Pedagogiche

L'Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, con sede legale in Via Don Carlo Gnocchi 3 – 00166 Roma, codice fiscale n. 09073721004, d'ora in poi denominata "soggetto promotore"; rappresentata dall'Avv. Fabio Santella, giusta delega rilasciata dal Presidente del C.d.A, Prof. Giovanni Puoti, nato a Roma il 20/07/1944.

E

(denominazione dell'Azienda, Istituzione Ente o studio privato)

.....
Partita I.V.A. n. con sede legale in provincia
Via N. CAP

rappresentato da :

NOME Cognome in qualità di
d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante",

- ☐ Se professionista, iscritto all'albo di Regione Numero
- ☐ Se società, ente o associazione, statuto allegato alla presente convenzione
- ☐ Se ditta individuale, oggetto dell'attività allegato alla presente

PREMESSO

- che presso l'Unicusano si svolgono Corsi di Studio che prevedono al loro interno i tirocini curriculari, che si attivano in osservanza del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004 e che completano il percorso di studio e concorrono all'acquisizione dei CFU necessari al conseguimento dei titoli accademici;
- che il tirocinio curriculare è una esperienza formativa professionalizzante condotta presso una azienda o ente pubblico/privato/associazione convenzionato con l'Università;
- che il tirocinio curriculare è rivolto agli studenti dell'Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, iscritti ai corsi di laurea Triennali e Magistrali ai sensi dei DD.MM. n. 509/99 e n. 270/2004, con l'obiettivo di offrire l'opportunità di conoscere direttamente il mondo del lavoro e di sviluppare le conoscenze acquisite durante il percorso formativo;

VISTO

- la Legge 24 giugno 1997, n. 196;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142;
- il D.M. ottobre 2004, n. 270 ed in particolare l'art. 10, comma 5;
- l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 relativo all'attivazione del tirocinio;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12.09.2011, n. 24, esplicativa del suddetto Decreto Legge;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 ed in particolare l'art. 7, punto d);
- il Regolamento del tirocinio curriculare pre-laurea dell'Unicusano. i

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto Promotore, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento al momento della presentazione della domanda, l'accoglienza presso le strutture della propria organizzazione di studenti iscritti ai Corsi di laurea in:

- ☐ Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19); curriculum Educatore Servizi per l'infanzia SÌ ☐ NO ☐
- ☐ Scienze pedagogiche (LM-85)

nel quadro delle normative citate in premessa.

Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio

1. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro;
 2. durante lo svolgimento del tirocinio curriculare l'attività è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un tutor "aziendale" responsabile dell'organizzazione, assegnato dal soggetto ospitante;
 3. per ciascun tirocinante inserito all'interno della struttura del soggetto ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale e del responsabile dell'organizzazione;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione delle attività da svolgere e delle capacità/conoscenze da trasferire al tirocinante;
-
- indicazione dei tempi di presenza nella struttura ospitante;
 - indicazione delle sedi aziendali (Unità operative, servizi e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi della copertura assicurativa

Le ore di tirocinio curriculare non contribuiscono e non possono essere riconosciute per il tirocinio professionalizzante.

Art. 3 - Permanenza nell'organizzazione

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio curriculare medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo sottoscritto dal soggetto promotore dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il soggetto promotore, il soggetto ospitante ed il tirocinante in funzione degli obiettivi del tirocinio curriculare e valutando eventuali esigenze di Studio del tirocinante. L'attività di tirocinio non potrà superare le 8 ore giornaliere, per un massimo di 40 ore settimanali.

Art 4 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5 - Valutazione

Il soggetto ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità contenuti, tempi e modalità). Terminato il periodo di tirocinio, il tutor indicato dal soggetto ospitante rilascia ad ogni tirocinante la valutazione finale relativa allo svolgimento del progetto e al raggiungimento degli obiettivi.

Oltre alla valutazione finale il soggetto ospitante consegna al tirocinante una dichiarazione di avvenuto tirocinio attestante la frequenza che potrà essere fatta valere ai sensi di Legge.

Art. 6 – Coperture assicurative

Il tirocinante viene munito dal soggetto promotore di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Le coperture assicurative riguardano le attività svolte presso la sede o le sedi dichiarate nella domanda di tirocinio. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento agli estremi identificativi della polizza stipulata dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/2008, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del soggetto ospitante, pertanto, il soggetto ospitante, si impegna in caso di infortunio con prognosi superiore ai 3 giorni ad effettuare la denuncia all'INAIL ed alla Questura di riferimento, trasmettendone copia al soggetto promotore.

In caso di infortunio che comporti una assenza dal lavoro di almeno un giorno, il soggetto ospitante è tenuto a darne immediata comunicazione al soggetto promotore.

La posizione INAIL dell'Unicusano è la identificata dal seguente codice: 020679364/97.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

L'amministrazione universitaria con riferimento al Regolamento EU 2016/679 e al D.Lgs n. 196 del 30.06.03 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dalla vostra struttura solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure della convenzione in oggetto. Per maggiori dettagli relativi al trattamento dei suoi dati personali la invitiamo a prendere visione della nostra informativa reperibile presso l'Università ed il sito istituzionale della stessa.

Art. 8 - Disposizioni finali

La presente convenzione, della durata di tre anni, rinnovabile tacitamente salvo comunicazione trasmessa mediante lettera raccomandata da inviare con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza naturale, avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione. La convenzione potrà comunque essere risolta in qualsiasi momento da entrambe le parti con preavviso scritto di mesi tre da inviarsi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì, / /__

FIRMA E TIMBRO DEL SOGGETTO OSPITANTE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO –

TELEMATICA ROMA

Avv. Fabio Santella con delega di firma

SCHEDA DATI SOGGETTO OSPITANTE

DENOMINAZIONE

Legale Rappresentante:

Cognome Nome

Luogo e Data di Nascita

SEDE LEGALE

Via n° CAP Città Prov.

Telefono Sito web aziendale

E-mail aziendale E-mail PEC

SEDE/I OPERATIVA/E

(Specificare le sedi di effettivo svolgimento del tirocinio. Non compilare se coincidente/i con la sede legale)

☐ Denominazione Struttura, Istituto, Plesso etc.

Via n° CAP

Città Prov. Telefono

Tipologia servizi offerti e utenza a cui si rivolge:

☐ Denominazione Struttura, Istituto, Plesso etc.

Via n° CAP

Città Prov. Telefono

Tipologia servizi offerti e utenza a cui si rivolge:

***Si prega di allegare al presente modulo una lista editabile (per consentirci di copiare e incollare i campi) di eventuali sedi operative aggiuntive.**

Si autorizza, ai sensi del Regolamento EU 2016/679 e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni recante norme sul trattamento dei dati personali, il soggetto promotore al trattamento dei dati sopra riportati per le finalità connesse alla convenzione di tirocinio cui la presente scheda è allegata e, comunque nell'ambito delle attività istituzionali.

Firma e Timbro

Per il Soggetto Ospitante